

# SCUOLA E LAVORO

**S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.**

**DIRITTO DI SCIOPERO**

## SOPRAFFAZIONE

Questo numero del giornale, come evidenziamo in altra parte, è dedicato a tutti quei colleghi che sono stati e continuano ad essere oggetto di discriminazione e di sopraffazione.

Siamo a conoscenza di molti episodi riguardanti casi singoli e collettivi che dimostrano ancora una volta come la logica che presiede la conduzione di molte scuole e Provveditorati non sia quella di attenersi al rispetto formale e sostanziale delle leggi ma di osservare pedissequamente le pseudoistruzioni che di volta in volta il Ministro emana

E' noto come la conciliazione dell'esercizio di questi due interessi sia stata per molto tempo oggetto di attenzione da parte delle forze sociali e politiche e come il Parlamento abbia deciso lo scorso anno con un'apposita legge (n. 146) di disciplinare l'esercizio di tali contrapposti interessi (dei lavoratori allo sciopero, degli utenti al servizio).

Non è nostra intenzione in questa sede esprimere un giudizio politico su tale legge; ci corre però l'obbligo di chiedere a tutti (e abbiamo tutti i presupposti per poterlo fare) il rispetto di queste norme.

Per la scuola il legislatore ha evidenziato alcuni momenti nei quali l'esercizio del diritto di sciopero non può essere esercitato pena il disconoscimento all'altra parte (studenti e famiglie) come dicevamo, di un diritto analogo. Per la scuola materna ed elementare la legge chiede di assicurare sempre non la didattica, ma la sorveglianza sui minori e per tutti gli ordini di scuola la valutazione di fine d'anno. Ma a parte questi servizi espressamente individuati e quindi garantiti -- non poteva non essere così -- per tutto il resto rimane inalterato la capacità piena all'esercizio del diritto di sciopero da parte degli operatori della scuola.

Come si può arrivare ad affermare che le valutazioni intermedie d'anno (scrutini, trimestrali o quadrimestrali) degli alunni, fatti giuridici che il legislatore riconosce implicitamente come momenti da non tutelare, possano essere ricondotte a quelle poste sotto tutela e cioè a quelle finali?

**Agostino SCARAMUZZINO**

*continua in 4 pagina*

## CENTESIMUS ANNUS

Il 1° maggio 1991, dopo un secolo esatto, per commemorare la "Rerum novarum" promulgata il 5 maggio 1891 da Leone XIII, la Chiesa, a firma di Giovanni Paolo II, ha promulgato l'enciclica "Centesimus annus", nella quale il papa polacco riprende la questione sociale, già affrontata dieci anni fa con la "Laborem exercens". Il dibattito acceso ha prodotto in maggioranza critiche positive e si è soffermato su gli aspetti contingenti, che qui trascureremo per individuarne il nocciolo.

Abbiamo letto l'Enciclica d'un fiato, ma non lo abbiamo fatto con l'entusiasmo del neofita o di chi è alla ricerca del nuovo, forse perchè condizionati dalla riserva mentale di doverci riferire, andando avanti nella lettura, alla condizione dell'Italia e di dover verifi-

care, per l'ennesima volta, che, laddove lo Stato (l'organizzazione politica della società) si manifesta nella forma più iniqua o è lacerato dalla partitocrazia, dalla lottizzazione del potere e dalla macrocriminalità (anche questa oggi alligna in Italia in maniera più prepotente che in altre epoche, in assenza dell'imperio della legge mortificata dalle forze politiche che caratterizzano lo Stato attuale) il vuoto viene sempre colmato da forze di altro genere, da principi nei quali la coscienza individuale si rifugia per cercare, spesso con disperazione, quella dimensione di giustizia che l'organizzazione politico-sociale storica nega. La nostra preoccupazione è che, nella condizione attuale, la Chiesa prenda il posto dello Stato, perchè la religiosità prende il posto della politica. L'impo-

stazione ecclesiocentrica e slavocentrica del papa polacco non è un mistero per nessuno ed emerge con chiarezza anche in questa enciclica, dove il riferimento alla Polonia è esplicito.

"Centesimus annus": nulla di nuovo per chi, come noi, guarda alle cose della realtà etico-religiosa e politico-sociale con pensiero libero, sgravato dal peso delle ideologie millenaristiche; per chi, per dirla col grande scrittore francese di questo secolo Pierre Drieu La Rochelle, non crede né a Cristo né a Marx, è disincantato e non presta orecchio senza il vizio della critica alle facili teorizzazioni. Che il sistema marxista-leninista dovesse crollare era ovvio, perchè esso era un portato storico delle due guerre mondiali che ha interessato grandi e piccoli paesi economicamente sottosviluppati, contrariamente a quanto preconizzato dalla dottrina marxista, dal socialismo "scientifico", che ha così mostrato proprio la sua ascientificità. Gli avvenimenti di questi due ultimi anni (1989-90), di questo post-dopoguerra (il dopoguerra come sistema mondiale che ha visto gli Stati dell'Europa sottoposti al condominio sovietico-americano sembra essere finito irreversibilmente, così come è evidente che altri soggetti politici di respiro mondiale come l'Europa e il Giappone si siano venuti enucleando), hanno soltanto evidenziato anche alle coscienze più distratte il fallimento dell'assetto politico-sociale dei cosiddetti sistemi dell'Est fondati sul capitalismo di Stato, come lo stesso Wojtyla definisce il sistema marxista. Che, però, il fallimento dei regimi totalitari dell'Est significhi non la vittoria, ma soltanto la superiorità storica, come sistema produttivo, del capitalismo, pochi lo hanno capito, proprio perchè in questo secolo di profondo travaglio e di scoppi di disperazione esiste nziamente la coscienza storica

**Francesco PEZZUTO**

*continua in 4 pagina*

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

**NO**  
al  
salario

CUSL

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

### REFERENDUM 9 GIUGNO

**E' stata da poco fissata la data del 9 giugno per il referendum col quale saremo chiamati a pronunciarcisi in merito all'abrogazione dell'attuale norma che prevede la possibilità di esprimere più preferenze (un numero variabile a seconda della popolazione del collegio elettorale) fra i candidati di una stessa lista nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati.**

**In tali occasioni molto spesso vere e proprie "lobbies" si organizzano all'interno dei partiti per bande correntizie, creando di fatto un'oligarchia di eletti; inoltre, tale metodo, che offre facili opportunità di alterare le schede non completate dall'elettore, è stato anche oggetto di riserve da parte della Magistratura in occasione delle indagini sui brogli verificatisi nelle ultime tornate elettorali.**

**Siamo convinti che, potendo esprimere la preferenza per un solo candidato all'interno della lista prescelta, la volontà dell'elettore, soprattutto nel senso di una reale incidenza sulla politica dei partiti, al di fuori degli accordi di potere, possa manifestarsi più limpidamente, riappropriandosi di quegli spazi di democrazia soffocati dalla lontananza tra paese reale e paese legale. Ci auguriamo che, nonostante la cortina di silenzio che circonda l'avvenimento, si raggiunga il quorum di votanti necessario per la validità del referendum.**

# UN CASO

# ECLATANTE

## AREZZO

# IL MINISTERO SCRIVE

MINISTERO DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Gabinetto)  
12 marzo 1991  
Al Provveditore agli  
Studi di Arezzo - prot. 9948

**OGGETTO: Legge 12 giugno 1990, n. 146. Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

La legge 12 giugno 1990, n. 146 individua norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Le disposizioni legislative ivi contenute, hanno carattere di generalità e trovano pertanto applicazione per tutti i possibili destinatari.

In particolare viene disposto che quando le azioni sindacali interessano i servizi pubblici essenziali individuati dalla legge n. 146 sopracitata (fra i quali viene compresa anche l'Istruzione Pubblica) i soggetti promotori dello sciopero, i partecipanti all'astensione collettiva e l'Amministrazione interessata hanno l'obbligo di rispettare le "misure e procedure" previste dalla normativa citata.

Le comunicazioni di indizione degli scioperi dovranno pertanto contenere -- come precisa l'art. 2 della legge n. 146/90 -- l'indicazione del termine di preavviso, che non può essere inferiore a dieci giorni, nonché "l'indicazione preventiva della durata dell'astensione dal lavoro".

Conseguentemente non sono ipotizzabili scioperi a tempo indeterminato.

La proclamazione dell'azione sindacale deve recare, inoltre, l'esatta indicazione della giornata o delle giornate di astensione dal lavoro. Non può, pertanto, essere considerato sufficiente un riferimento generico alla attività oggetto della astensione. In tal caso, infatti, si pone in essere l'omissione dell'esatta indicazione relativa ai momenti iniziali e finali della astensione dal lavoro, espressamente richiesta dall'art. 2, comma 1 della predetta legge n. 146/90, sia ai fini della valutazione del rispetto del termine minimo di preavviso sopraindicato, sia per la predisposizione, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, della comunicazione all'utenza contemplata dal medesimo art. 2, comma 6; comunicazione che deve contenere l'esatta indicazione della durata dello sciopero e della "riattivazione del servizio quando l'astensione dal lavoro sia terminata", oltre ai "modi a tempi di erogazione dei servizi essenziali" durante lo sciopero.

Con l'occasione si fa notare che sono pervenute a questo Ministero comunicazioni informali di indizione del blocco degli scrutini del 1° quadrimestre, nonché di astensione dalle attività eccedenti l'orario di insegnamento, da parte di taluni Comitati di Base della scuola nelle quali, peraltro, non risultano individuabili i soggetti promotori.

Le comunicazioni di indizione degli scioperi in questione non contengono le prescrizioni indicate nella presente nota e individuate nella legge n. 146/90.

Gli scioperi sopradetti sono, conseguentemente, da considerare illegittimi. La S.V. è pertanto invitata a far conoscere la presente nota ai Capi d'Istituto delle istituzioni scolastiche eventualmente interessate; i predetti capi d'istituto informeranno inoltre il personale che l'eventuale adesione agli scioperi di cui sopra non potrà che comprendere l'erogazione delle sanzioni disciplinari, anche di carattere pecuniario, previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Il Ministro

# I PROFESSORI RISPONDONO

Arezzo, 20 marzo 1991  
Al Preside  
dell'I.T.C. "Buonarroti"  
di Arezzo - SEDE  
OGGETTO:

**Astensione dagli scrutini del primo quadrimestre.**

Gent. mo Sig. Preside,

Abbiamo letto con molta attenzione il fax ministeriale prot. n. 9948 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione che le è stato ordinato di notificarci in occasione dall'astensione dagli scrutini.

Tale comunicato ministeriale, che ovviamente riguarda e coinvolge tutti gli insegnanti dell'Istituto che hanno aderito all'azione di protesta, indipendentemente dal momento in cui hanno messo in atto la loro azione, richiama la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare il contenuto dell'art. 2 là dove si precisa che: "Nell'ambito dei

servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 ....omissis". L'esplicito richiamo al comma 2 dell'art. 1 ci porta immediatamente ad esaminare il contenuto della lettera d) dello stesso art. 1, comma 2 che riguarda specificatamente l'individuazione di quelle "prestazioni indispensabili" che devono garantire nell'ambito scolastico: "l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami ....omissis".

Come si vede, si tratta di limitazioni pesantissime e che praticamente annullano di fatto, soprattutto per alcuni ordini di scuole, l'esercizio del diritto di sciopero, tanto che la legge

stessa viene ritenuta da molti di dubbia legittimità costituzionale, in quanto non si limita a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero ma l'oggetto di tale diritto; e comunque, proprio alla luce di questa legge così restrittiva, è del tutto arbitrario valutare illegittima l'astensione dagli scrutini del primo quadrimestre e non si riesce proprio a comprendere come il Ministro della Pubblica Istruzione possa pervenire ad una simile conclusione, che contrasta con il principio del nostro ordinamento giuridico dell'"ubi voluit, dixit". Nella fattispecie in esame infatti sono del tutto assenti gli elementi costitutivi del "reato" che viene contestato, e ciò appare ancora più evidente se andiamo a rileggere la parte dell'art. 1, comma 2 dove si afferma: "Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la

## CARO - LIBRI

In margine agli adempimenti annuali relativi all'adozione dei libri di testo per il nuovo anno scolastico, dobbiamo notare che, oltre ad un continuo rincaro dei prezzi su cui i sindacati non spendono neppure una parola, persiste il malvezzo di contrabbandare per nuove edizioni delle semplici ristampe cui sono state apportate solo modifiche di caratteri e di spaziature tipografiche.

Talvolta qualche pagina in più viene introdotta antologizzando letture critiche di cui si sentiva poca necessità, ma sostanzialmente il testo resta identico; i docenti sono spesso costretti, non trovando più la vecchia edizione in commercio, ad adattarsi a prendere la nuova: resta il malcostume diffuso di un mercato editoriale che contribuisce potentemente a tenere alta l'inflazione reale.

presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2".

Pertanto la stessa minaccia di erogare "sanzioni disciplinari, anche di carattere pecuniario" non trova alcun fondamento giuridico nella normativa citata dal Ministro, poichè le sanzioni previste dalla legge n. 146/90 non sono, nella fattispecie, applicabili, e questo sì, qualora venisse compiuto, sarebbe un atto arbitrario ed illegittimo.

Comunque al di là di tutte queste valutazioni, lei sa che sono state osservate, ancorchè non dovute nel caso specifico, procedure di correttezza con

preavviso in forma scritta. Di ciò si trova traccia negli stessi ordini di servizio di convocazione degli scrutini e del ricevimento dei genitori, nonché nei comunicati stampa trasmessi dalle T.V. locali e pubblicati dai quotidiani in cronaca locale.

Per concludere, facciamo inoltre le più ampie riserve circa l'ipotesi prevista nella sua lettera del 12 marzo 1991 prot. n. 1504/A 26, di comunicare i nominativi di coloro che si sono astenuti dagli scrutini al Provveditore agli Studi, in quanto tutto ciò si configura come vera e propria intimidazione a recedere da un diritto costituzionalmente protetto. Tanto più che, come lei ben sa, tale azione è provocata ed ampiamente motivata da gravi e ripetute inadempienze di legge da parte del governo.

Con osservanza.

## IL PROVVEDITORE ESEQUE

PROVVEDITORATO  
AGLI STUDI DI AREZZO  
Prot. . 23/ris.  
Arezzo 8 aprile 1991  
Prof. Dal Piaz Stelvio  
C/o I.T.C. Buonarroti  
Arezzo

**OGGETTO: Contestazione d'addebiti.**

Contesto alla S. V., ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo Quarto, articoli da 94 a 108 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, di essere venuto a meno ai propri doveri, impedendo il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione, che si esplica, nel caso di specie, nel diritto alla valutazione, strettamente connesso al diritto all'istruzione, come tutelato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146.

La S.V., infatti, nonostante le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 9948 del 12 marzo

1991, alle cui motivazioni si fa pieno rinvio, continua ad astenersi da circa due mesi dall'effettuazione degli scrutini del primo quadrimestre dell'anno scolastico 1990/1991, arrecando grave pregiudizio alla regolare erogazione del servizio scolastico.

Da un tale comportamento è derivato, tra l'altro, il mancato contemperamento dei due diritti costituzionalmente garantiti (all'istruzione ed allo sciopero), in aperta violazione delle finalità della citata legge n. 146/90.

Premesso quanto sopra, si invita la S.V. a voler presentare le proprie giustificazioni entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della presente contestazione di addebiti, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale docente per effetto di rinvio contenuto nell'art. 108 del D.P.R. N. 417/74.

Il Provveditore agli Studi  
(V. Bontadi Salvini)

# TE DI PREPOTENZA

## GLI SCIOPERI DEL NOVANTESIMO MINUTO

Come avevamo già rilevato nei nostri ultimi comunicati stampa, il panorama sindacale della scuola cominciava finalmente a muoversi e, sullo scorcio dell'anno scolastico, in una situazione bloccata dalla legge 146/90 sui servizi minimi da garantire che include gli scrutini finali, si annunciano ben due giornate di sciopero, il 15 maggio (autonomi) ed 5 giugno (confederali).

Mentre non riteniamo di dover spendere parole per commentare lo sciopero confederale dell'ultimo giorno (il 6 giugno le scuole vedranno insediati i seggi del referendum), del tutto strumentale alla politica di CGIL-CISL-UIL di affossamento delle categorie di lavoratori della scuola, merita qualche attenzione lo sciopero del 25.

Come nella battaglia contro il precedente contratto (85/87) siamo stati i primi ad accorgerci dei trabocchetti governativi e abbiamo condotto per tempo una lotta solitaria che ci ha portati a non firmare quel contratto, anche in questo caso noi siamo in sciopero dal 15 febbraio al 30 maggio per le attività non di insegnamento e, se le altre organizzazioni sindacali si fossero svegliate per tempo, il governo non sarebbe riuscito a sfuggire così facilmente alle proprie responsabilità. Lo Snals invece ha confermato la propria attitudine di fiancheggiamento delle maggioranze di volta in volta al governo, con tracotanze verbali e atteggiamenti compiacenti; la Gilda ha pagato la mancanza di una strategia politica, conformandosi a gruppi reazionari e settoriali che ne hanno almeno finora soffocato le potenzialità innovative.

Noi non riteniamo che valga la pena, agiochi fatti, e governo al sicuro da rivendicazioni fino all'autunno, di chiedere ai nostri iscritti e simpatizzanti l'inutile sacrificio economico di un giorno di paga; comprendiamo bene, però, l'emozione della categoria caduta in letargo per più di anno ed ora bruscamente risvegliata.

Che ognuno faccia quindi la sua parte!

Ci piacerebbe soltanto sapere l'opinione di quelle organizzazioni sindacali che finora sono arrivate solo allo stato di agitazione: speriamo che non proclamino una giornata di sciopero per il 15 agosto.

## I PROFESSORI CONTRODEDUCONO

### OGGETTO: Controdeduzioni

Il sottoscritto Dal Piaz Stelvio, ordinario di educazione fisica, in servizio di ruolo presso l'I.T.C. "Buonarroti" di Arezzo, nel merito della contestazione di addebiti da Lei promossa in data 8 aprile 1991, prot. n. 23/ris., notificatagli dal preside Pietro Boschi in data 9 aprile 1991, premette quanto segue:

— in fatto: L'art. 6, quinto comma della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 stabilisce che la delegazione governativa e quella sindacale inizino le trattative per gli accordi di cui alla medesima legge almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi. La norma precisa inoltre che le stesse delegazioni debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio della trattativa. I precedenti accordi per il comparto scuola emanati col D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 sono relativi al triennio 1988/90.

Pertanto, in adempimento ad una precisa norma legislativa, l'inizio

della trattativa relativa al triennio 1991/93 avrebbe dovuto avere inizio entro e non oltre il 1° maggio 1990 e, comunque, in tempo utile per la predisposizione dei relativi strumenti finanziari e di bilancio. Infatti la legge 23 agosto 1988 n. 362 recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, prevede all'art. 3 che entro il 15 maggio di ogni anno il Governo presenti al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Tale documento, nel definire gli obiettivi e gli indirizzi per gli interventi, indica anche i criteri ed i parametri per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale. La stessa legge 362 dispone poi all'art. 1 che entro il 31 luglio venga presentato alle Camere il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e che entro il 30 settembre vadano presentati il

disegno di legge sulla Finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Nel quadro di tale complessa manovra andavano individuate e reperite le risorse che il Governo intendeva destinare alla scuola. Tanto più che nell'accordo relativo al precedente contratto scaduto il 31 dicembre 1990 è chiaramente previsto all'art. 3, comma 11 che i nuovi stipendi di cui al triennio 1988/90 "rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto da definire contrattualmente nel triennio 1991/93 fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari". In presenza di tale impegno assunto in sede normativa, la riparametrazione del trattamento economico del personale della scuola con riferimento al trattamento del personale dell'Università, tenuto conto anche dei recenti aumenti retributivi concessi a questo personale con il D.

L. 27 dicembre 1989 n. 413 convertito nella legge n. 37/90, relativo alla dirigenza statale, si appalesa non solo doverosa sul piano morale ma in tale contesto, la notizia della mancata previsione di impegno finanziario per il comparto scuola e l'azione dilatoria messa in atto pretestuosamente dagli organi responsabili di governo, sono state considerate dallo scrivente fortemente provocatorie e chiaro segnale di una volontà politica tendente a non onorare un impegno sottoscritto da altolocati personaggi (De Mita - Galloni - Cirino Pomicino - Amato - Fanfani - Formica) nella loro qualità di Ministri pro-tempore, e recepito nel D.P.R. 399/88. Questa palese inadempienza di legge ha portato il sottoscritto, per legittima reazione, ad aderire, insieme ad altri 50 colleghi dell'Istituto, all'azione di sciopero proclamato dal Coordinamento Nazionale COBAS e dalla F.I.S. (Federazione Italiana Scuola);

in diritto: la contestazione "di essere venuto meno ai propri doveri" è arbitraria ed immotivata in quanto, nella fattispecie, sono assenti del tutto gli elementi costitutivi della mancanza che viene contestata. Infatti il sottoscritto si è solo avvalso di un diritto costituzionalmente protetto e che è stato esercitato nell'ambito di quelle già abbastanza ristrette possibilità di protesta lasciate ai lavoratori della scuola dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. Tale legge, che autorevoli cultori del diritto del lavoro hanno già definito di dubbia legittimità costituzionale in quanto non si limita a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, ma l'oggetto di tale diritto, nonché iniqua perché fortemente sbilanciata a favore del datore di lavoro nei confronti del quale non è prevista alcuna sanzione in caso di sua inadempienza, non pone alcuna condizione particolare né tanto meno limitazioni nel caso di astensione dagli scrutini del primo quadrimestre. Nel merito si rimanda alla lettera del 20 marzo 1991 inviata al Preside con la firma del sottoscritto e di altri 46 colleghi, che si allega e che da questo momento fa parte integrante delle presenti controdeduzioni.

Del resto, la riprova è che su 50 insegnanti che hanno aderito all'azione di protesta solo 14, tra cui al sottoscritto, è stata imputata la mancanza ai propri doveri, facendo risalire la "colpa" al fatto di non aver tenuto conto delle "indicazioni" della nota n. 9948 del 12 marzo 1991 del Ministero della Pubblica Istruzione-Gabinetto. Tale nota non ha né la forma né la sostanza dell'ordine scritto e pertanto la sua inosservanza non può comportare alcuna sanzione di carattere disciplinare.

Gli organi giurisdizionali superiori (Corte dei Conti e Consiglio di Stato) hanno più volte ribadito che la circolare ministeriale è un atto unilaterale che non può regolarsi in modo difforme dalla legge né tanto meno dare interpretazioni estensive della stessa. Oltre tutto, se così non fosse, verrebbe sconvolto uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, che si fonda sull'"ubi voluit, dixit".

Pertanto, nella fattispecie, il richiamo alle finalità della legge 146/90 è improprio, non pertinente e privo di qualsiasi effetto sul piano disciplinare. Del resto il "giallo" delle contestazioni "prima versione" notificate e, nello spazio di mezz'ora, ritirate, finisce per confermare che la stessa amministrazione ha difficoltà nell'individuare il "reato" e le norme violate. Come pure la contestazione "seconda versione" che risulta generica e non circostanziata, è un'ulteriore riprova che, ai sensi della normativa vigente, sono assenti gli elementi costitutivi della mancanza contestata. Anche perché nessuna interruzione si è nel concreto verificata nei rapporti con gli alunni e con le famiglie per cui nella sostanza non è stato leso alcun diritto della persona, dato che nel caso specifico quest'ultimo non può essere limitato al solo atto formale della valutazione. La contestazione assume poi aspetti paradossali là dove si contesta di continuare ad astenersi "da circa due mesi" senza che l'amministrazione stessa si sia resa conto che fra i 14 inquisiti ci sono degli insegnanti che hanno scioperato una sola volta per una sola ora.

Che se poi il Ministero fosse stato proprio convinto che l'azione del sottoscritto in associazione con altri colleghi avesse impedito il godimento del diritto della persona come tutelato dalla legge n. 146-1990, avrebbe dovuto procedere tempestivamente con atti consequenziali, quali per esempio la precettazione o la nomina di un "commissario ad acta" per l'espletamento dello scrutinio, assumendosi la piena responsabilità di questi atti straordinari.

Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, il sottoscritto respinge pertanto l'imputazione perché infondata, generica, immotivata e non sostenuta da precisi e pertinenti riferimenti legislativi, configurando così un eccesso di potere da parte della S.V.

Rimane in piedi solo il carattere intimidatorio, persecutorio e discriminatorio della stessa imputazione, in riferimento a comportamenti legittimi di protesta esercitati attraverso un diritto, almeno per ora, costituzionalmente protetto.

Con osservanza.

## SOPRAFFAZIONE

continua dalla prima pagina

Ed invece dobbiamo prendere atto con amarezza che nel momento in cui il Parlamento vara una legge che cerca di disciplinare quello che prima era l'esercizio di un diritto che poteva prestarsi nell'attuazione pratica a qualche abuso, ecco che il fatto -- proprio da chi ne dovrebbe esserne il garante -- viene trasformato in una occasione ghiotta per confermare una volontà di prepotenza che di fatto mira a costituire o consolidare privilegi solo per alcuni (vedasi in proposito quanto da noi precedentemente scritto sulle libertà sindacali ed in particolare sulle aspettative). La verità è che la battaglia politica non è contro l'interpretazione di questa o quella

norma, ma contro una mentalità ed una cultura che è riduttivo definire da basso impero.

E che dire del comunicato stampa diffuso dalla radio e dalla televisione con il quale il Ministro della P. I. fa sapere che il giorno 12 giugno nelle scuole liberate dai seggi elettorali si rientrerà facendo scuola regolarmente?

Ma è credibile un'affermazione di questo genere? Questa affermazione fa' il paio con un'altra: "la guerra continua".

Abbiamo voluto con questo dire che tali comportamenti riconducibili a uomini e situazioni diverse, non sono il frutto di improvvisazioni, ma sono da ricondurre alla cultura del furbo-ignorante o dell'attendista furbo.

Il problema vero è che non è consentito ribellarsi al potere

e alla logica di spartizione di questo, ne sa qualcosa il nostro Presidente della Repubblica che evidentemente uscito dalla logica dell'assuefazione o del silenzio si è visto costretto a fare i conti con tutto il "Palazzo" anche se poi qualcuno ne ha preso le difese forse più per opportunismo politico che per assenso alle esternazioni espresse.

Su tutto questo c'è una cosa da cogliere, il fatto che la battaglia per il rinnovo del contratto, rinviata ovviamente al prossimo anno scolastico, con buona pace di questo governo ormai su un binario morto, è un'occasione per ridare prestigio e dignità alla scuola e quindi cultura autentica alla nostra società.

A. S.

## CENTESIMUS ANNUS

continua dalla prima pagina

delle cose degli uomini, delle costruzioni politiche, sociali ed economiche ha subito una sconfitta di carattere culturale, a cui ha contribuito anche la Chiesa con la propria concezione fondamentalista della trascendenza, da cui è derivato il convincimento assoluto della precedenza naturale dell'individuo (anche se visto come persona in virtù della sua origine divina) rispetto allo Stato che pertanto ha perduto, almeno sul piano concettuale, il proprio fondamento etico.

Il problema è semplice, se si vuole una volta per tutte uscire (almeno sul piano concettuale) dalla contraddizione teorica; non c'è bisogno della trascendenza per affermare la "divinità dell'uomo", anzi essa sposta il problema dei rapporti politico-sociali subordinandoli comunque al progetto di salvezza personale.

Prima di Leone XIII ha parlato Giuseppe Mazzini, e prima di Giovanni Paolo II ha parlato Giovanni Gentile: il primo affrontando la questione sociale in termini di collaborazione, il secondo riscoprendo la dignità del lavoro-

tore in una visione etico-culturale del lavoro come mezzo di trasformazione del reale, come creatività. Nessuno dei due ha avuto bisogno della trascendenza.

Da questa tradizione di religione laica è germinato il progetto della socializzazione dei mezzi di produzione che, lontana dal collettivismo economico del socialismo reale e dal capitalismo selvaggio, risolve in modo appropriato il rapporto fra capitale e lavoro, fra l'elemento cosa e l'elemento uomo. E' tempo di riprendere serenamente il filo di una tradizione culturale interrotta sulla quale si possa innervare seriamente la terza via alla soluzione del problema sociale. Ciò si può fare senza appelli a Dio, alla trascendenza, che agli operatori politici potranno, senz'altro, servire da stimolo, ma che non rappresentano sul piano teorico la soluzione. Tant'è che, appunto, nelle encicliche, dalla "Rerum novarum" fino alla "Centesimus annus", il discorso è inerrotto sempre a metà, anzi devia; esse sono sempre dei moniti senza proposta di soluzione. Utilizzano analisi sociali, spesso corrette, come quella concernente la "convergenza" del capitalismo e

del marxismo nella riduzione totale dell'uomo "alla sfera dell'economico" o quella riguardante l'influenza della "dimensione culturale e nazionale" nel processo di liberazione dei popoli o, ancora, quelle sul consumismo, sulla droga, sulla necessità di una economia partecipativa, sull'economia d'impresa, sull'ecologia, sulla dimensione sociale del lavoro. Niente di più.

Certo ci viene il dubbio che si taccia sulla terza via, nonostante la tradizione del corporativismo cattolico legata alla lezione di Giuseppe Toniolo, per mere ragioni di opportunità. Se poi, invece, le ragioni attenessero al fondamento, al "primum" filosofico, che in questo caso è principio teologico, sorgerebbe veramente la questione della verità con la quale la giustizia sociale, come ripetutamente afferma nella "Centesimus annus" Giovanni Paolo II, deve coniugarsi. Infatti, per noi, come abbiamo già accennato, non c'è bisogno del riferimento alla trascendenza assoluta, ma soltanto del riferimento ad un principio che trascenda le singole vite umane, ugualmente di carattere etico-religioso, ma che risiede nello Stato, che si intrinseca con la nazione e quindi con l'umanità di cui la nazione è parte organica. Posto su tali basi il problema può essere sfrondata da inibizioni e veti ideologici, in modo da poter parlare non soltanto di "partecipazione" in senso generale come fa la "Centesimus annus", ma di partecipazione reale e concreta, che veda la collaborazione, anzi la coincidenza di capitale e lavoro materiale, scientifico e intellettuale.

Ma siffatta partecipazione, che ha alle sue spalle la filosofia corporativa indicante l'alternativa storica fra il sistema capitalistico e quello del socialismo reale in

**Scuola e Lavoro**

**Direzione:** Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

**Direttore responsabile:** Agostino Scaramuzzino

**Comitato di Redazione**

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - R. Iacobucci - S. Iacopino - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Rannali - G. Stilo

**Direzione - Redaz. Amministrazione**

**Sindacato Sociale Scuola**  
Via Magenta 24 - 00185 Roma  
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985  
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%  
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in tipografia il 30/5/1991 - Stampato il 5/6/1991

quanto unisce l'individuo e la società negli interessi superiori della comunità, ha un nome: "socializzazione". Socializzare i mezzi di produzione significa congiungere nelle stesse mani capitale e lavoro, affinché essi siano indirizzati allo scopo sociale dell'abbattimento della miseria e

al fine ultimo dell'elevazione morale dell'uomo, che conseguirebbe la concreta possibilità di vincere lo sfruttamento e l'emarginazione e di allargare contemporaneamente gli orizzonti spirituali in sostanza si tratta di non far più dipendere l'uomo dall'uomo.

F. P.

## I.T.C. "P. SAVI" - VITERBO DOCUMENTO REDATTO NELLA RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 1991

Nel quadro di generale disorientamento economico e politico che contraddistingue questo ultimo periodo e che coinvolge molte categorie di lavoratori, gli insegnanti del "Paolo Savi" che si sono astenuti dal partecipare alle riunioni Collegiali del 16 e del 20 maggio, manifestano la loro indignazione ed il loro disagio per lo stato di incertezza e confusione delle vertenze contrattuali.

Essi denunciano:

- 1) Il ritardo ingiustificato degli impegni contrattuali;
- 2) La reticenza nelle informazioni circa la conclusione della contrattazione, in particolare tenendo conto dell'approssimarsi del periodo estivo;
- 3) Gli ulteriori rischi di proroga del contratto per altri tre anni prescindendo dal consenso della base;
- 4) Il mancato rispetto dell'impegno assunto dai Sindacati circa l'aggancio del nuovo contratto al 70 per cento della retribuzione dei professori universitari associati;
- 5) Il mancato riconoscimento effettivo della professionalità dell'insegnante a fronte

di sempre maggiori oneri burocratici e senza provvedere agli strumenti necessari ed ad un adeguato stanziamento di fondi per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

Inoltre gli insegnanti manifestano viva preoccupazione per le allarmanti notizie relative:

- 1) All'autoregolamentazione del diritto di sciopero, che rischia di essere vanificata non da una legge dello Stato, ma da un Circolare Ministeriale;
- 2) Alla privatizzazione del pubblico impiego;
- 3) Alla gestione manageriale della Scuola;
- 4) Ad una eventuale violazione dei diritti acquisiti per quanto concerne pensioni liquidazioni e la soppressione o lo stravolgimento del meccanismo della scala mobile.

Pertanto gli insegnanti del "Paolo Savi" propongono un incontro con i colleghi delle altre Scuole della provincia di Viterbo e con i rappresentanti Sindacali per discutere della situazione e di eventuali iniziative comuni.

## LETTERA INVIATA DALLA FIS ALL'ON. MINISTRO DELLA P.I.

In questi ultimi mesi, alcuni esposti pervenuti presso alcuni Uffici periferici dell'Amministrazione hanno denunciato l'esistenza del fenomeno delle certificazioni di servizio false che sarebbero state rilasciate da alcuni istituti compiacenti a docenti che non hanno mai prestato il servizio dichiarato. Il fenomeno sembra essere concentrato in regioni e province segnalate dal Ministero degli Interni come quelle a più elevata densità mafiosa e riguarderebbe soprattutto a quanto risulta da detti esposti alcune scuole legalmente riconosciute.

Ci corre l'obbligo di segnalare al Sig. Ministro in indirizzo che i certificati in questione sarebbero stati

rilasciati in particolare per consentire la partecipazione alle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 28 bis della legge n. 417 del 27 dicembre 1989.

D'altro canto dovrebbe esser noto al Sig. Ministro che in tal senso sono state disposte alcune ispezioni che hanno accertato i falsi in questione, dei quali è stata già investita l'Autorità, Giudiziaria. In considerazione di quanto è emerso ed è a conoscenza di alcuni Uffici scolastici periferici, si chiede un'indagine accurata attraverso il controllo di tutti i certificati presentati dai candidati delle sessioni dell'abilitazione riservata di cui al citato art. 28 bis.

## O.K.I.

Quest'anno l'Istituto di cultura Austriaco (Oesterreichisches Kulturinstitut) ha concluso la propria attività annuale (corsi di lingua, viaggi, incontri, dibattiti) con una simpatica festa svoltasi nel parco dell'Istituto Assunzione di Roma.

L'incontro curato fin nei minimi particolari dagli insegnanti è stata anche un'occasione per conoscere il nuovo direttore dell'Istituto Austriaco dott. Franz Berner il quale, oltre a rivolgere a tutti i presenti un vivo ringraziamento per la partecipazione alla vita dell'Istituto ha tracciato le linee future dell'attività per il prossimo anno. Un intermezzo musicale ha allietato la piacevole serata.

Tra i presenti abbiamo notato; l'addetto culturale e vicedirettore dell'Istituto. Dr. Blaha Brigitta con consorte e i proff. B. Heuer, I. Hofer, M. Kummer, U. Prameshuber, V. Vollmaier.